



# COMUNE DI NURAMINIS

PROV. DI CAGLIARI

Piazza Municipio, 1

CAP. 09024

P.I. 01043690922

C.F. 82002130928

☎ 070/8010060

☎ 070/8010061

sito web: [www.comune.nuraminis.ca.it](http://www.comune.nuraminis.ca.it)

email: [protocollo@comune.nuraminis.ca.it](mailto:protocollo@comune.nuraminis.ca.it)

PEC [protocollo.nuraminis@legalmail.it](mailto:protocollo.nuraminis@legalmail.it)

## **REGOLAMENTO COMUNALE "AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'" - CRITERI DI ACCESSO E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI REGIONALI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' ESTREME**

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 47 del 05.11.2010

Modificato con Deliberazione del C.C. n. 39 del 04.10.2011

Modificato con Deliberazione del C.C. n. 7 del 18.03.2016

## **Art. 1 FINALITA'**

1. Il presente regolamento mira a disciplinare i criteri di accesso e le modalità di realizzazione dei programmi regionali di contrasto alle povertà estreme, entro i limiti previsti dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'attuazione dei programmi annuali di sostegno alle famiglie disagiate, in attuazione delle norme costituzionali concernenti l'assistenza sociale ed il superamento degli ostacoli per il libero sviluppo della personalità, ai sensi degli artt. 3 e 38 della Costituzione, è finalizzata:

- alla prevenzione e rimozione di situazioni d'indigenza e di difficoltà a carattere straordinario che possono causare fenomeni di devianza e disagio sociale, familiare ed individuale;
- alla integrazione dei redditi personali e familiari delle persone momentaneamente sprovviste di risorse economiche o insufficienti a garantire loro il soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
- ad assicurare un reddito minimo alle persone e ai nuclei familiari in condizioni di accertata povertà;
- all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali per le persone e famiglie con reddito pari o inferiore alla soglia di povertà;
- alla promozione e valorizzazione delle risorse personali e familiari al fine di garantire un reale reinserimento sociale della persona;
- alla presa in carico globale della persona in condizioni di povertà e del suo nucleo familiare di appartenenza;
- alla valorizzazione del volontariato e della cooperazione sociale della comunità locale;
- a garantire al Comune un ruolo attivo nella tutela e realizzazione del diritto del cittadino all'autodeterminazione e all'autonomia socio-lavorativa attraverso la valutazione delle diverse necessità e bisogni e alla valutazione attenta degli interventi;
- alla realizzazione di interventi di inserimento sociale, lavorativo e formativo;
- al superamento delle possibili situazioni di emergenza economica imprevista ed urgente mediante l'attivazione di un intervento temporaneo;
- al possibile co-finanziamento dello stesso Comune a I programma povertà estreme con risorse proprie finalizzate a completare gli interventi di carattere socio-assistenziale economico e/o di inserimento socio-lavorativo attuati con lo stesso programma.

## **Art. 2 TIPOLOGIA DI INTERVENTI**

1. Le linee di intervento finalizzate al contrasto delle povertà estreme vengono attuate sulla base del programma annuale delle azioni, approvato dalla Regione Sardegna, attualmente articolato nel seguente modo:

- linea di intervento 1), sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto;
- linea di intervento 2), contributi economici per l'abbattimento dei costi dei servizi essenziali;
- linea di intervento 3), impegno in servizi di pubblica utilità.

2. Eventuali diverse articolazioni del suddetto programma si intenderanno automaticamente recepite nel presente regolamento.

3. Per ciascuna linea di intervento ci si attiene alle disposizioni stabilite dalla Regione Sardegna e, entro i limiti del proprio potere regolamentare, al presente regolamento e ci si raccorda con le misure previste dalle norme nazionali e regionali sul sistema integrato di interventi e servizi sociali.

4. L'attuazione annuale del suddetto programma, avviene, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e tenendo conto della programmazione annuale dell'organo esecutivo dell'Ente.

## **Art. 3 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI**

1. Sono potenziali destinatari degli interventi tutti i nuclei famigliari, anche composti da una sola persona, che risultino residenti nel Comune di Nuraminis con decorrenza anteriore alla data della delibera regionale di approvazione della ripartizione delle risorse ai comuni e che si trovino, a titolo esemplificativo, nelle seguenti condizioni:

- accertata povertà temporanea o duratura, le cui possibilità di inserimento lavorativo sono ridotte a causa di gravi situazioni socio-sanitarie tali da richiedere un intervento socio-assistenziale economico integrativo;
- accertata povertà temporanea o duratura con conseguenti difficoltà nel far fronte ai costi richiesti per l'accesso ai servizi essenziali;
- grave stato di indigenza economica di famiglie i cui componenti dispongono di capacità lavorative ma sono privi di un'occupazione o hanno perso il lavoro e pertanto sono privi di coperture assicurative o di qualsiasi altra forma di tutela da parte di altri enti pubblici e che posseggono capacità relazionali tali da consentire loro un rientro nel mercato del lavoro.

2. I richiedenti dovranno aver compiuto l'età di 18 anni e devono impegnarsi a collaborare ad attuare i progetti di inclusione sociale eventualmente attivati dal Servizio Socio-Assistenziale.

## **LINEA DI INTERVENTO 1**

### **Art. 4 MODALITA' DI ATTUAZIONE**

1. Alla linea di intervento 1 accedono coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, abbiano il requisito della residenza prescritto dall'art. 3 e risultino in possesso dei requisiti stabiliti dalla Regione Sardegna mediante proprie disposizioni e dal presente regolamento entro i limiti della potestà regolamentare dell'Ente.

2. Il Servizio socio-assistenziale eroga dei sussidi e/o voucher e/o buoni spesa per l'acquisto di beni di prima necessità destinati a superare le situazioni di estrema povertà documentate dai richiedenti.

3. A tal fine, gli uffici preposti sono chiamati a valutare la sussistenza delle condizioni per stipulare delle convenzioni con uno o più punti vendita di beni di prima necessità, in modo da correlare strettamente l'intervento al sostentamento primario.

4. Il Servizio socio-assistenziale formerà una graduatoria di idonei per i quali promuoverà delle azioni di sostegno al reddito, tenendo conto delle risorse programmate e delle variazioni intervenute nel contesto famigliare di riferimento, rispetto al quale effettuerà un costante monitoraggio.

5. Qualora i beneficiari siano privi di occupazione e risultino idonei ad effettuare prestazioni lavorative, l'Ente, attraverso gli uffici preposti, cercherà di subordinare l'erogazione dei sussidi, alla realizzazione di uno o più obiettivi che riflettano esigenze contingenti dei servizi comunali, in relazione alle attitudini del beneficiario. Ciò al fine di connotare gli interventi previsti di carattere meno assistenzialistico, promuovendo e valorizzando la dignità delle persone e il loro inserimento sociale.

6. Gli uffici preposti elaborano insieme alla persona beneficiaria dell'intervento, un progetto di aiuto personalizzato contenente: la descrizione sintetica della situazione socio-familiare e socio-sanitaria del richiedente, le sue caratteristiche personali, gli impegni personali da assumere per la realizzazione di un percorso di crescita ovvero di fuoriuscita dal disagio sociale che si vive.

Gli impegni assunti dal beneficiario potranno prevedere:

a) la realizzazione di uno o più lavori di pubblica utilità definiti dal Comune, compatibilmente con le condizioni fisiche del beneficiario;

- b) permanenza e/o rientro nel percorso formativo e/o scolastico riferito ai componenti il nucleo familiare;
- c) assistenza sanitaria;
- d) educazione alla cura della persona e del proprio ambiente di vita;
- e) sostegno al recupero delle responsabilità familiari e recupero delle morosità;
- f) miglioramento e valorizzazione delle relazioni sociali attraverso impegno nel contesto del volontariato locale e/o delle attività di aggregazione sociale svolte all'interno della comunità.

#### **Art. 4.1 CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

1. La graduatoria verrà formata tenendo conto della condizione sociale e della condizione economica del nucleo familiare del richiedente, sulla base dei seguenti criteri:

##### **Condizione sociale**

<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Punteggio</b>
<p><i>Nuclei monogenitoriali:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minori a carico</li> <li>- figli a carico di età compresa tra i 18 ed i 25 anni</li> <li>- ulteriori persone conviventi (non rientranti nelle fattispecie di cui sopra)</li> </ul>	<p>5 + 1,50 punti per minore a carico</p> <p>+ 0,50 punti per ciascun figlio di età compresa tra i 18 ed i 25 anni</p> <p>+ 0,25 per ogni persona convivente</p>
<p><i>Nuclei familiari:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minori a carico</li> <li>- figli a carico di età compresa tra i 18 ed i 25 anni</li> <li>- ulteriori persone conviventi (non rientranti nelle fattispecie di cui sopra)</li> </ul>	<p>4 + 1,50 punti per ciascun minore a carico</p> <p>+ 0,50 punti per ciascun figlio di età compresa tra i 18 ed i 25 anni</p> <p>+ 0,25 per ogni persona convivente</p>
<i>Persone che vivono sole</i>	3 punti
<p><i>Disabilità ed invalidità:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per ogni persona disabile grave di cui all'art. 3 c. 3 L. 104/92</li> <li>- Per ogni persona con invalidità civile dal 75% al 100%</li> <li>- Per ogni persona con invalidità civile sup al 45% e fino al 74%</li> </ul>	<p>3 punti</p> <p>2 punti</p> <p>1 punti</p>
Per ogni anziano con età pari o superiore a 70 anni presente nel nucleo	0,50 punti
Situazioni di gravità valutate dal servizio sociale: sono incluse le diverse situazioni delle quali l'operatore sociale è a conoscenza e che differenziano il caso sociale del richiedente dagli altri, ma che risultano di difficile dimostrazione tramite documentazione.	Da 1 a 3 punti
Anzianità di iscrizione alle liste di disoccupazione	1 punto per ogni anno di disoccupazione per un max di 5 punti.
Idoneo non beneficiario nel programma di contrasto alle povertà estreme dell'anno precedente a quello	0,50 punti

di riferimento	
Residente da meno di 1 anno	- 3 punti
Residente da meno di 2 anni	- 2 punti
Residente da meno di 3 anni	- 1 punto

### Condizione economica

ISEE RIDEFINITO	PUNTI
Da € 0 a €. 1.000,00	5
Da € 1.000,01 a 2.000,00	4
Da € 2.000,01 a 3.000,00	3
Da € 3.000,01 a 4.500,00	2
Da € 4.500,01 a 5.500,00**	1

\*\* consentita per particolari o complesse situazioni di bisogno e del numero dei componenti il nucleo familiare.

### Art. 4.2 CRITERI DI EROGAZIONE DEI SUSSIDI

1. I sussidi previsti dalla linea di intervento 1 non potranno superare i limiti massimi previsti dalle disposizioni regionali.
2. L'entità del sostegno economico verrà stabilita tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili e della gravità delle singole situazioni, nonché della valutazione scaturita dalla predisposizione della graduatoria definita secondi i criteri stabiliti nel presente regolamento.
3. I sussidi, sino ad esaurimento delle risorse, avranno cadenza mensile e verranno interrotti o ridimensionati qualora la situazione familiare del beneficiario non sia più riconducibile ad un contesto socio-economico disagiato.

## LINEA DI INTERVENTO 2

### Art. 5 MODALITA' DI ATTUAZIONE

1. Alla linea di intervento 2 accedono coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, abbiano il requisito della residenza prescritto dall'art. 3 e risultino in possesso dei requisiti stabiliti dalla Regione Sardegna mediante proprie disposizioni e dal presente regolamento entro i limiti della potestà regolamentare dell'Ente.
2. A tal fine il Servizio socio-assistenziale eroga dei contributi finalizzati ad abbattere i costi dei servizi essenziali a favore di persone e famiglie con reddito pari o inferiore alle soglie di povertà definite dall'Istat e applicate all'ISEE.
3. Il Servizio socio-assistenziale formerà una graduatoria di idonei a beneficiare dei contributi, tenendo conto delle risorse programmate e delle variazioni intervenute nel contesto familiare di riferimento, rispetto al quale effettuerà un costante monitoraggio.
4. Qualora i beneficiari siano privi di occupazione e risultino idonei ed effettuare prestazioni lavorative, l'Ente, attraverso gli uffici preposti, cercherà di subordinare l'erogazione dei contributi, alla realizzazione di uno o più obiettivi che riflettano esigenze contingenti dei servizi comunali, in relazione alle attitudini del beneficiario. Ciò al fine di connotare gli interventi previsti di carattere meno assistenzialistico, promuovendo e valorizzando la dignità delle persone e il loro inserimento sociale.

5. Gli uffici preposti elaborano insieme alla persona beneficiaria dell'intervento, un progetto di aiuto personalizzato contenente: la descrizione sintetica della situazione socio-familiare e socio-sanitaria del richiedente, le sue caratteristiche personali, gli impegni personali da assumere per la realizzazione di un percorso di crescita ovvero di fuoriuscita dal disagio sociale che si vive. Gli impegni assunti dal beneficiario potranno prevedere:

- a) la realizzazione di uno o più lavori di pubblica utilità definiti dal Comune, compatibilmente con le condizioni fisiche del beneficiario;
- b) permanenza e/o rientro nel percorso formativo e/o scolastico riferito ai componenti il nucleo familiare;
- c) assistenza sanitaria;
- d) educazione alla cura della persona e del proprio ambiente di vita;
- e) sostegno al recupero delle responsabilità familiari e recupero delle morosità;
- f) miglioramento e valorizzazione delle relazioni sociali attraverso impegno nel contesto del volontariato locale e/o delle attività di aggregazione sociale svolte all'interno della comunità.

#### **Art. 5.1 CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

1. La graduatoria verrà formata tenendo conto della condizione sociale e della condizione economica del nucleo familiare del richiedente, sulla base dei seguenti criteri:

##### **Condizione sociale**

<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Punteggio</b>
Nuclei monogenitoriali: - minori a carico - figli a carico di età compresa tra i 18 ed i 25 anni - ulteriori persone conviventi (non rientranti nelle fattispecie di cui sopra)	5 + 1,50 punti per minore a carico + 0,50 punti per ciascun figlio di età compresa tra i 18 ed i 25 anni + 0,25 per ogni persona convivente
Nuclei familiari: - minori a carico - figli a carico di età compresa tra i 18 ed i 25 anni - ulteriori persone conviventi (non rientranti nelle fattispecie di cui sopra)	4 + 1,50 punti per ciascun minore a carico + 0,50 punti per ciascun figlio di età compresa tra i 18 ed i 25 anni + 0,25 per ogni persona convivente
Persone che vivono sole	3 punti
Disabilità ed invalidità: - Per ogni persona disabile grave di cui all'art. 3 c. 3 L. 104/92 - Per ogni persona con invalidità civile dal 75% al 100% - Per ogni persona con invalidità civile sup al 45% e fino al 74%	3 punti 2 punti 1 punto
Per ogni anziano con età pari o superiore a 70 anni presente nel nucleo	0,50 punti
Situazioni di gravità valutate dal servizio sociale: sono incluse le diverse situazioni delle quali l'operatore sociale è a conoscenza e che differenziano il caso sociale del richiedente dagli altri, ma che risultano di difficile dimostrazione tramite documentazione.	Da 1 a 3 punti
Anzianità di iscrizione alle liste di disoccupazione	1 punto per ogni anno di disoccupazione per un max di 5 punti.

Idoneo non beneficiario nel programma di contrasto alle povertà estreme dell'anno precedente a quello di riferimento	0,50 punti
Residente da meno di 1 anno	- 3 punti
Residente da meno di 2 anni	- 2 punti
Residente da meno di 3 anni	- 1 punto

### Condizione economica

Ampiezza della famiglia	Soglia di povertà ISEE (non ridefinito)	Punti
1 componente	Fino al 30% della soglia	3
	Dal 30% al 65% della soglia	2
	Dal 65% al 100% della soglia	1
2 componenti	Fino al 30% della soglia	3
	Dal 30% al 65% della soglia	2
	Dal 65% al 100% della soglia	1
3 componenti	Fino al 30% della soglia	3
	Dal 30% al 65% della soglia	2
	Dal 65% al 100% della soglia	1
4 componenti	Fino al 30% della soglia	3
	Dal 30% al 65% della soglia	2
	Dal 65% al 100% della soglia	1
5 componenti	Fino al 30% della soglia	3
	Dal 30% al 65% della soglia	2
	Dal 65% al 100% della soglia	1
6 componenti	Fino al 30% della soglia	3
	Dal 30% al 65% della soglia	2
	Dal 65% al 100% della soglia	1
7 o più componenti	Fino al 30% della soglia	3
	Dal 30% al 65% della soglia	2
	Dal 65% al 100% della soglia	1

### Art. 5.2 CRITERI DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi previsti dalla linea di intervento 2 non potranno superare i limiti massimi previsti dalle disposizioni regionali.

2. L'entità del sostegno economico verrà stabilita tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili e della gravità delle singole situazione, nonché della valutazione scaturita dalla predisposizione della graduatoria definita secondi i criteri stabiliti nel presente regolamento.

3. I contributi, sino ad esaurimento delle risorse, avranno cadenza periodica, in concomitanza con le spese da affrontare e verranno interrotti o ridimensionati qualora la situazione familiare del beneficiario non sia più riconducibile ad un contesto socio-economico disagiato.

## LINEA DI INTERVENTO 3

### Art. 6 MODALITA' DI ATTUAZIONE

1. Alla linea di intervento 3 accedono coloro che siano in età lavorativa, abbiano il requisito della residenza prescritto dall'art. 3 e risultino in possesso dei requisiti stabiliti dalla Regione Sardegna mediante proprie disposizioni e dal presente regolamento entro i limiti della potestà regolamentare dell'Ente.

2. In questo ambito, il Servizio socio-assistenziale promuove l'inserimento lavorativo di disoccupati o inoccupati, che siano privi di forme di sostegno al reddito di qualunque natura, da impiegare in servizi di utilità collettiva o presso aziende locali, anche per mezzo di borse lavoro a contenuto formativo.

3. A tal fine gli uffici preposti erogano dei sussidi a coloro che non superano il reddito ISEE stabilito dalla Regione Sardegna, comprensivo dei redditi esenti IRPEF .

4. I sussidi costituiscono il valore della controprestazione lavorativa dei beneficiari e mirano dunque a riconoscere economicamente il servizio pubblico o privato reso dall'interessato.

5. Il Servizio socio-assistenziale formerà una graduatoria di idonei all'inserimento lavorativo e/o formativo, tenendo conto delle risorse programmate e delle variazioni intervenute nel contesto familiare di riferimento, rispetto al quale effettuerà un costante monitoraggio sulle presenze.

6. Gli uffici preposti, sulla base dei criteri stabiliti dal successivo articolo del presente regolamento, formeranno una graduatoria di idonei a svolgere il servizio civico o ad essere inseriti presso aziende locali.

7. Al fine di favorire il superamento della condizione di povertà, il Comune di Nuraminis, nello spirito di attuare una vera e propria politica di inclusione sociale, prevede percorsi di autonomia attraverso inserimenti lavorativi e/o formativi, presso aziende che si rendono disponibili nel territorio ad accogliere i beneficiari del progetto. In questo senso si cercherà di valorizzare al massimo le potenzialità professionali di ciascun beneficiario, fornendo al contempo una concreta opportunità di rapportarsi con il tessuto locale della piccola impresa, nella prospettiva di un lavoro più stabile e duraturo.

8. Non potranno essere ammesse allo svolgimento della Linea d'Intervento 3 le persone che usufruiscono, nello stesso periodo, di altri programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico, come ad esempio i tirocini formativi e di orientamento remunerati o altre forme di inserimento lavorativo promosse dall'Amministrazione Comunale.

### Art. 6.1 CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria verrà formata tenendo conto della condizione sociale ed economica del nucleo familiare del richiedente, sulla base dei seguenti criteri:

#### Condizione sociale

Criteri di valutazione	Punteggio
Nuclei monogenitoriali: - minori a carico - figli a carico di età compresa tra i 18 ed i 25 anni - ulteriori persone conviventi (non rientranti nelle fattispecie di cui	5 + 1,50 punti per minore a carico + 0,50 punti per ciascun figlio di età compresa tra i 18 ed i 25 anni + 0,25 per ogni persona convivente

sopra)	
Nuclei familiari: - minori a carico - figli a carico di età compresa tra i 18 ed i 25 anni - ulteriori persone conviventi (non rientranti nelle fattispecie di cui sopra)	4 + 1,50 punti per ciascun minore a carico + 0,50 punti per ciascun figlio di età compresa tra i 18 ed i 25 anni + 0,25 per ogni persona convivente
Persone che vivono sole	3 punti
Disabilità ed invalidità: - Per ogni persona disabile grave di cui all'art. 3 c. 3 L. 104/92 - Per ogni persona con invalidità civile dal 75% al 100% - Per ogni persona con invalidità civile sup al 45% e fino al 74%	3 punti 2 punti 1 punti
Ex detenuti che abbiano espiato la pena da non oltre 2 anni, purché non diversamente assistiti	1,5 punti
Persone che abbiano concluso un periodo riabilitativo da non più di 1 anno, per il superamento di qualunque dipendenza riconosciuta dalla legislazione nazionale, purché non diversamente assistiti e a condizione che lo status sia certificabile	1,5 punti
Per ogni anziano con età pari o superiore a 65 anni presente nel nucleo	0,50 punti
Situazioni di gravità valutate dal servizio sociale: sono incluse le diverse situazioni delle quali l'operatore sociale è a conoscenza e che differenziano il caso sociale del richiedente dagli altri, ma che risultano di difficile dimostrazione tramite documentazione.	Da 1 a 3 punti
Anzianità di iscrizione alle liste di disoccupazione	1 punto per ogni anno di disoccupazione per un max di 5 punti.
Idoneo non beneficiario nel programma di contrasto alle povertà estreme dell'anno precedente a quello di riferimento	0,50 punti
Residente da meno di 1 anno Residente da meno di 2 anni Residente da meno di 3 anni	- 3 punti - 2 punti - 1 punto

### Condizione economica

ISEE RIDEFINITO	PUNTI
€ 0 a €. 1.000,00	5
Da € 1.000,01 a 2.000,00	4
Da € 2.000,01 a 3.000,00	3
Da € 3.000,01 a 4.500,00	2

Da € 4.500,01 a 5.500,00**	<b>1</b>
----------------------------	----------

\*\* consentita per particolari o complesse situazioni di bisogno e del numero dei componenti il nucleo familiare.

## **Art. 6.2 MODALITA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO E/O FORMATIVO**

1. Sulla base della programmazione annuale adottata dall'organo esecutivo dell'Ente, il Servizio sociale attiverà percorsi di inserimento per l'espletamento di uno o più servizi di pubblica utilità o per l'inserimento presso aziende locali, previa manifestazione di interesse da parte delle stesse e stipula una apposita convenzione;

2. I beneficiari dovranno obbligatoriamente sottoscrivere un protocollo disciplinante l'attività del Servizio Civico nel quale verrà confermata la volontarietà della prestazione, l'impegno del beneficiario nella costruzione di percorsi di uscita dalla condizione di povertà e percorsi di responsabilizzazione, nonché la conferma della sussistenza dei requisiti indicati nella domanda. Sarà altresì necessaria la sottoscrizione, da parte del beneficiario, della presa visione ed accettazione degli impegni e delle regole da seguire relativamente allo svolgimento dell'attività del Servizio Civico Comunale. La mancata ottemperanza agli obblighi in esso previsti determinerà la risoluzione del rapporto con l'Amministrazione e la decadenza da tutti i benefici.

3. Nel caso di inserimenti lavorativi e/o formativi presso aziende private, verrà predisposto apposito disciplinare, sottoscritto dall'Ente, dall'azienda e dal beneficiario, al fine di stabilire le condizioni da rispettare.

4. Le prestazioni effettuate, sotto forma di servizio civico, dagli ammessi al beneficio economico non costituiscono in nessun caso rapporto di lavoro subordinato, in quanto il rapporto tra beneficiario ed Amministrazione Comunale è disciplinato dall'art. 35 della L.R. 20/2005 il quale prevede appunto l'attività svolta volontariamente dai cittadini destinatari di interventi di sostegno economico erogati dalle Amministrazioni Comunali ai sensi della L.R. 23/2005.

5. Gli inserimenti presso aziende private non costituiscono anch'essi rapporto di lavoro e potranno assumere la forma della borsa lavoro o di altri strumenti eventualmente messi a disposizione dalla legislazione nazionale e regionale, finalizzati a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro.

## **Art. 6.3 ENTITA' DEL SUSSIDIO, ORARIO, DURATA DELLA PRESTAZIONE, ASSICURAZIONE**

1. Questa linea di intervento prevede la concessione di sussidi per un ammontare massimo di € 600 mensili, per un massimo di 12 mesi.

2. L'orario di servizio giornaliero e settimanale sarà concordato con ogni singolo beneficiario, sulla base delle esigenze dell'interessato e dell'Amministrazione/Azienda. Le attività possono prevedere un orario limitato e flessibile, adeguato alla condizione, alle esigenze, alle potenzialità e abilità, alla progettualità personale.

3. L'inserimento delle persone nelle attività avverrà a cura dell'Ufficio di Servizio sociale, sulla base delle capacità e/o particolari attitudini e potenzialità del soggetto.

4. Gli uffici preposti avranno cura di garantire ai beneficiari idonea assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile verso terzi.

5. L'attribuzione del numero di ore a ciascun beneficiario avverrà in funzione della graduatoria, delle risorse disponibili e dell'evoluzione della situazione di disagio.

## **Art. 7 DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE**

1. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per composizione del nucleo familiare e del reddito verranno considerate, oltre alle situazioni risultanti dall'anagrafica comunale, anche le situazioni di fatto, relativamente alle persone conviventi con il richiedente e non facenti parte dello stesso stato di famiglia anagrafico.

2. In questo modo si intende valutare l'effettiva capacità di spesa del nucleo familiare con lo scopo di meglio distribuire le risorse destinate all'attuazione delle tre linee di intervento di seguito disciplinate.

3. A tal fine, gli uffici preposti effettueranno tutti i controlli che si renderanno necessari per verificare eventuali incongruenze rispetto al nucleo dichiarato.

## **Art. 8 RIDEFINIZIONE DEL REDDITO ISEE**

1. Per le linee di intervento n. 1 e n. 3 il Reddito ISEE, determinato sulla base dei criteri stabiliti dalle disposizioni legislative, sarà ridefinito includendo i redditi esenti IRPEF, quali, a titolo esemplificativo:

- a. Indennità di accompagnamento e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
- b. indennità di frequenza spettante ai minori di età;
- c. pensione sociale;
- d. pensione/rendita INAIL;
- e. assegni di maternità;
- f. assegni per il nucleo familiare con almeno tre figli minori;
- g. contributi integrativi canonici di locazione;
- h. ogni altra provvidenza di sostegno al reddito a carattere continuativo o temporaneo erogata da amministrazioni pubbliche (contributi economici continuativi o straordinari);
- i. sussidi per particolari situazioni di disagio (es. L.R. 20/97; L.R. 11/85; L.R. 27/83)

2. Non verranno considerati tra i redditi esenti IRPEF i contributi ricevuti dai precedenti interventi di cui al Programma Regionale Povertà Estreme delle precedenti annualità, né i versamenti in denaro ricevuti da amministrazioni pubbliche che costituiscono servizi debitamente documentabili (es. L. 162/98, Ritornare a Casa, home care premium ecc.).

3. Pertanto il reddito ISEE verrà rivalutato nel seguente modo:

$$\text{ISEE rivalutato} = \frac{\text{ISE} + \text{redditi esenti IRPEF}}{\text{valore della scala di equivalenza}}$$

## **Art. 9 PROGRAMMAZIONE COMUNALE DEGLI INTERVENTI**

1. La giunta comunale, nell'ambito dei suoi poteri di programmazione, annualmente, adotta le direttive per l'attuazione del programma regionale di interventi di contrasto alle povertà estreme.

2. In questa sede, l'organo esecutivo determina la percentuale di risorse da distribuire in ciascuna linea di intervento, in modo che la relativa ripartizione risulti maggiormente rispondente alle esigenze contingenti, sentiti gli operatori sociali dell'Ente.

3. Durante la fase programmatoria potranno, altresì, integrarsi le linee guida della Regione Sardegna, con particolare riferimento all'individuazione di servizi di pubblica utilità che necessitano di un maggior apporto professionale, compatibilmente con le possibilità di effettivo inserimento dei beneficiari.

4. Ulteriori direttive potranno essere impartite in ordine all'opportunità di avviare specifici progetti-obiettivo che prevedano il coinvolgimento dei beneficiari delle linee di intervento n. 1

e n. 2, al fine di subordinare il sostegno economico ad una controprestazione lavorativa degli stessi o ad un loro inserimento presso il comune o presso altri enti, anche privati, per finalità formative, salvo effettivo impedimento degli interessati.

5. Il Consiglio comunale, al fine di fronteggiare più efficacemente le emergenze socio-economiche riscontrate, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, potrà autorizzare lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie, ad integrazione di quelle trasferite dalla Regione Sardegna.

#### **Art. 10 DIVIETO DI CUMULO DEI BENEFICI**

1. Ai fini di una ottimale distribuzione delle risorse, l'erogazione dei sussidi previsti da una linea di intervento preclude la possibilità di beneficiare delle azioni previste dalle altre linee.

2. Qualora venga presentata domanda per più linee di intervento, valutata la sussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione alla Linea 1), 2) e 3), l'ufficio preposto procede, secondo i criteri definiti dal presente regolamento e dal relativo bando, all'attribuzione del punteggio per le singole linee di intervento con conseguente iscrizione del beneficiario nelle rispettive graduatorie provvisorie.

3. Preliminarmente all'approvazione delle graduatorie definitive, stante il divieto di cumulo dei sussidi, i potenziali beneficiari collocati contestualmente e utilmente in più graduatorie sono tenuti ad operare una scelta tra le possibili opzioni entro i termini stabiliti dall'Ufficio Servizio Sociale.

4. Gli interessati non potranno usufruire di azioni di sostegno al reddito per finalità per le quali risultino già beneficiari in virtù di altri programmi (ad es. colui che risulta beneficiario degli interventi previsti dalla Legge n. 431/1998 non potrà chiedere l'abbattimento del canone di locazione)

#### **Art. 11 MODALITA' DI ACCESSO**

1. I soggetti che intendono accedere agli interventi previsti dal presente regolamento dovranno inoltrare domanda su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali, entro i termini stabiliti nel Bando Pubblico che verrà predisposto annualmente, sulla base delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e delle direttive impartite all'organo esecutivo, in seguito al trasferimento delle risorse finanziarie da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

2. L'istanza ha valore di autocertificazione per le dichiarazioni in essa contenute (D.P.R. 445/2000). È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di effettuare successive verifiche.

3. Per tutte le linee di intervento l'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- certificazione ISEE relativa all'anno solare precedente a quello di riferimento;
- eventuale certificazione attestante la condizione di invalidità o di portatore di handicap grave, ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3, di uno o più componenti il nucleo familiare;
- Eventuali altri documenti utili ai fini della attribuzione del punteggio.

4. Per la Linea di Intervento 2 dovranno essere allegate copie delle pezze giustificative relative ai costi sostenuti per le singole voci per le quali si chiede il sostegno e relative al periodo di riferimento indicato nel bando.

5. Il Servizio Sociale Comunale, anche su iniziativa di Enti ed Organismi di volontariato e del privato sociale, può provvedere d'ufficio, in sostituzione di soggetti impossibilitati o incapaci a farlo, garantendone l'assistenza nella presentazione della documentazione richiesta.

6. Non è consentita richiesta di accesso al programma Povertà Estreme da parte di più di un componente per nucleo familiare, intendendo per tale anche le situazioni di fatto non risultanti dall'anagrafica Comunale e dichiarate nella domanda di partecipazione al programma.

7. Qualora, a partire dall'avvio del servizio civico o dell'inserimento presso l'azienda, l'interessato abbia un impedimento alla prosecuzione della collaborazione (malattia, assistenza di un familiare etc), non riconducibile al sopravvenire di un'opportunità lavorativa, previa valutazione dello stato di bisogno riscontrabile al momento in cui si verifica l'evento, potrà essere sostituito da un altro appartenente al nucleo familiare in possesso dei requisiti prescritti.

8. A parità di punteggio sarà data priorità ai nuclei familiari con reddito ISEE (comprensivo dei redditi esenti dall'IRPEF) inferiore.

## **Art. 12 SISTEMA DI CONTROLLI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO**

1. Le richieste pervenute regolarmente e complete della documentazione e dei requisiti richiesti dal presente regolamento e dal bando pubblico verranno istruite dagli uffici preposti.

2. In sede di formazione della graduatoria e in qualunque momento se ne ravvisi la necessità, anche su segnalazione dei contro-interessati, gli incaricati attiveranno dettagliate forme di controllo, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sia in ordine alla composizione del nucleo familiare che alla completezza dei redditi dichiarati, nonché ad ogni altro ulteriore elemento utile a determinare il punteggio.

3. I titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, potranno accedere agli atti del procedimento amministrativo che conduce alla formazione delle graduatorie delle singole linee di intervento, entro i limiti del diritto alla riservatezza dei contro-interessati.

4. I concorrenti potranno, altresì, presentare istanze di riesame della graduatoria nella quale sono inseriti, nonché effettuare segnalazioni agli uffici in ordine alla omissione di uno o più elementi utili alla determinazione del punteggio da parte di uno o più concorrenti.

5. Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del DPR 445/2000, perderà automaticamente il diritto al beneficio concesso, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite dagli interessati.

6. L'Amministrazione comunale controlla il corretto svolgimento delle attività dei beneficiari di inserimenti lavorativi e ha la facoltà di sospendere ed interrompere in qualsiasi momento il programma qualora:

- a) da esse possa derivare un qualsiasi danno al Comune di Nuraminis;
- b) possano derivare danni a cose o persone;
- c) vengano a mancare e/o decadere le condizioni che ne avevano permesso l'avvio;
- d) siano accertate violazioni di legge o gravi inottemperanze alle direttive impartite;
- e) non vengano rispettati gli obblighi da parte del soggetto.

## **Art. 13 OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI**

1. I soggetti ammessi al programma povertà estreme di cui al presente regolamento avranno l'obbligo di sottoscrivere il progetto di aiuto personalizzato, che prevede l'assunzione di specifici impegni concordati con l'Ufficio Servizi Sociali, finalizzati all'attivazione di percorsi di responsabilizzazione e di raggiungimento di condizioni di autonomia, nonché il protocollo disciplinare e gli impegni sociali, nel caso di partecipazione al Servizio Civico Comunale. Il progetto terrà conto delle caratteristiche ed inclinazioni personali del richiedente e prevedendo

impegni personali volti all'uscita dalla condizione di povertà. Ulteriori disciplinari potranno essere previsti in caso di inserimenti lavorativi o formativi presso aziende private.

2. La mancata sottoscrizione del progetto personalizzato o il non rispetto degli obblighi assunti tra le parti comporteranno la decadenza dal beneficio.

3. Inoltre i beneficiari del programma si impegneranno a comunicare tempestivamente al Responsabile dell'Area 2 ogni variazione delle condizioni del reddito dichiarate al momento della presentazione della domanda, nonché eventuali mutamenti della composizione familiare.

4. In caso di violazione degli obblighi suddetti, il Comune, previa contestazione scritta, sospenderà o ridurrà, anche gradualmente e temporaneamente, le prestazioni del programma sulla base della gravità della violazione medesima e tenuto conto delle condizioni del soggetto inadempiente.

#### **Art. 14 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE**

1. L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai soggetti beneficiari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività e ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

2. L'Amministrazione provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari.

3. Il Comune fornisce ai beneficiari di inserimenti lavorativi, a propria cura e spese, i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività previste dal programma.

#### **Art. 15 CAUSE DI ESCLUSIONE**

1. Sono esclusi dal programma tutti coloro che:

a) risultino carenti dei requisiti reddituali previsti dalle disposizioni regionali e dal presente regolamento;

b) effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;

c) rifiutino di essere inseriti nei programmi personalizzati di aiuto previsti o la mancata osservanza degli stessi;

d) non si presentino, senza giustificato motivo, nel giorno stabilito dall'Amministrazione per l'inizio dell'attività;

e) attuino qualsiasi comportamento, atteggiamento o azione che sia tale da minare la reputazione ed il prestigio dell'Amministrazione Comunale, o sia pregiudizievole per l'ordinario svolgimento delle attività o abbia minato la serenità di gruppi e/o persone coinvolte o beneficiarie del servizio.

f) non effettuino tempestiva e motivata comunicazione all'Ufficio Servizi Sociali o all'azienda ospitante in caso di assenza dal servizio (in caso di inserimenti lavorativi e/o formativi).

2. Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti facenti parte del medesimo nucleo familiare (sia esso anagrafico o di fatto), sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al protocollo generale dell'Ente.

#### **Art. 16 RICORSI**

1. I richiedenti la cui domanda non è stata accolta possono, entro il tempo di pubblicazione della graduatoria provvisoria, ricorrere al Responsabile dell'Area 2 .

2. Possono altresì ricorrere al Responsabile dell'Area 2, entro 30 giorni dalla comunicazione, coloro che sono incorsi in un provvedimento di decadenza o di sospensione o di riduzione del Programma. Il Responsabile dell'Area, sentiti i soggetti interessati, decide entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

3. I concorrenti possono, altresì, proporre ricorso giurisdizionale alle autorità competenti in materia.

#### **ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati personali forniti dai soggetti ammessi al presente programma di contrasto alle povertà saranno acquisiti dall'Amministrazione Comunale e trattati, anche in forma automatizzata, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura in argomento, ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Codice sulla privacy).

#### **ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI**

1. La disciplina del presente regolamento prevale sulle disposizioni comunali antecedenti alla sua entrata in vigore.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme statuite in materia dalla Regione Sardegna.

3. Eventuali disposizioni del presente regolamento incompatibili con norme regionali successivamente sopraggiunte, anche se non adeguate, si intenderanno automaticamente superate.

4. Il presente regolamento entra in vigore entro i termini fissati dalle norme di legge.